

Pubblicato il 22/04/2020

N. 03006/2020 REG.PROV.CAU.

N. 01634/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2020, proposto dalla società Hoch Capital Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgia Romitelli, Danilo Quattrocchi e Agostino Papa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via dei Due Macelli, n. 66;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Letizia Ermetes, Paolo Palmisano e Emanuela Garzia, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini, n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della delibera n. 21171 del 5.12.2019, notificata in data 10.12.2019, con cui CONSOB ha comminato *“il provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, nei confronti della HOCH Capital ltd, impresa di investimento di diritto cipriota autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione dei servizi”*;

- di ogni altro atto e/ provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 84 D.L. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come specificato nel verbale;

- Ritenuto, in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e tenuto conto della sottoposizione della società ricorrente al cd. sistema Home Country Control, che la richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento oggetto di gravame - adottato sulla scorta del “*fondato sospetto*” di cui all'art. 7 quater, comma 4 del Dlgs n. 58/98 che l'operatore economico agisca in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati - non sia meritevole di positivo apprezzamento da parte del Collegio.

Ciò anche in considerazione: a) del persistente mancato riscontro da parte dell'Autorità di controllo cipriota (CySec), di recente sollecitato dalla Consob, circa la concreta adozione delle misure che consentano di assicurare il pieno e definitivo superamento delle irregolarità che hanno determinato l'adozione dell'impugnato provvedimento cautelare; b) dei recenti provvedimenti assunti da Consob in ordine alla richiesta di oscuramento del sito internet www.tradeatf.com, che la ricorrente ha ammesso di aver allestito, ancorché in via “sperimentale” e non ancora “operativa”, al fine di riorganizzare, malgrado il divieto imposto, la propria attività anche verso il mercato italiano;

- Ritenuto, quanto al paventato *periculum in mora*, che trattasi di pregiudizi di natura prevalentemente economica *ex se* risarcibili e, comunque, verosimilmente già realizzatisi poiché la ricorrente, successivamente alla notifica del provvedimento inibitorio – gravato *in limine* rispetto alla scadenza dei termini decadenziali - afferma di avere spontaneamente interrotto tutte le attività in Italia, provvedendo a chiudere e liquidare tutti i conti dei clienti italiani, informati della circostanza che avrebbero dovuto chiudere tutte le posizioni aperte entro e non oltre il 27.12.2019;

- Ritenuto di dover liquidare le spese della presente fase cautelare nel rispetto del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Seconda Quater) – rigetta la richiesta di misura cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Consob delle spese di lite della presente fase, che si liquidano in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO